

Verona, 1 Agosto 2016

CIRCOLARE TEMATICA

*Modelli 770/2016 - Proroga dei termini di
presentazione - Effetti ai fini del ravvedimento operoso*

DISCLAIMER: La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un parere professionale né può considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/2003: La presente circolare è inviata a soggetti che hanno fornito liberamente i propri dati personali nel corso di rapporti professionali, di incontri o simili. I dati personali in questione sono trattati per finalità collegate ai rapporti professionali intercorrenti con gli interessati, per finalità informative ma non sono comunicati a soggetti terzi. Il “titolare” del trattamento dati è Studio Righini e Associati con sede in Verona, Piazza Cittadella, 13. Il trattamento dei dati è curato solo da soci, collaboratori e dipendenti incaricati del trattamento o da incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. Qualora Lei avesse ricevuto la presente circolare per errore oppure desiderasse non ricevere più comunicazioni di questo tipo in futuro potrà comunicarcelo inviando una e-mail a studiorighini@studiorighini.it

1 PREMESSA

Con un apposito DPCM, è stata disposta la proroga dal 22.8.2016 al 15.9.2016 dei termini di presentazione dei:

- modelli 770/2016 Semplificato;
- modelli 770/2016 Ordinario.

Il differimento dei termini di presentazione dei modelli 770/2016 è stato disposto per venire incontro alle esigenze rappresentate dalle aziende e dalle categorie professionali, in relazione ai numerosi adempimenti fiscali da effettuare per conto dei contribuenti e dei sostituti d'imposta, considerando anche le proroghe che sono state concesse in relazione ai versamenti derivanti dai modelli UNICO 2016 e IRAP 2016.

Con la proroga al 15.9.2016 si sono, inoltre, volute evitare sovrapposizioni con le scadenze di presentazione dei modelli UNICO, IRAP e IVA, relativi al 2015, il cui termine è fissato al 30.9.2016.

Per effetto della proroga al 15.9.2016, sono conseguentemente differiti i termini, ad essa collegati, relativi:

- all'invio telematico delle Certificazioni Uniche 2016 che non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata;
- ai ravvedimenti operosi.

2 PRECEDENTE DIFFERIMENTO AUTOMATICO AL 22.8.2016

Si ricorda, infatti, che quest'anno la scadenza di presentazione dei modelli 770 è stata automaticamente differita al 22 agosto, in quanto il termine ordinario del 31 luglio, cadendo di domenica, fa sì che si possa beneficiare:

- di un primo differimento a lunedì 1° agosto;
- poiché dal 1° agosto si applica la sospensione feriale, di un secondo differimento al 20 agosto;
- poiché il 20 agosto cade di sabato, dell'ulteriore differimento a lunedì 22 agosto.

Il "differimento" al 22 agosto non è però stato ritenuto sufficiente dalle categorie professionali interessate, che hanno richiesto e ottenuto una ulteriore proroga.

3 INVIO DELLE CERTIFICAZIONI UNICHE NON RILEVANTI PER LA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA

L'Agenzia delle Entrate, con la circ. 8.4.2016 n. 12 (§ 8.8), che ha recepito i chiarimenti forniti nell'ambito di "Telefisco" svoltosi il 28.1.2016, ha concesso la possibilità di inviare entro il termine di presentazione del modello 770/2016 Semplificato, senza applicazione di sanzioni, le Certificazioni Uniche 2016, relative al 2015, che non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata.

Si tratta quindi, ad esempio, delle certificazioni riguardanti:

- i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio abituale di arti o professioni;
- le provvigioni;
- i corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto.

Pertanto, qualora non ancora effettuato, l'invio telematico delle Certificazioni in esame può avvenire entro il termine prorogato del 15.9.2016.

4 CONTENUTO DEL MODELLO 770/2016 SEMPLIFICATO

Al fine di evitare duplicazioni di adempimenti, la L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) ha stabilito che le trasmissioni in via telematica all'Agenzia delle Entrate delle "Certificazioni Uniche" dei sostituti d'imposta sono equiparate a tutti gli effetti alla loro esposizione nella dichiarazione dei sostituti d'imposta (modelli 770).

Conseguentemente, è stato previsto un modello "ordinario" di Certificazione Unica 2016:

- da trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate;
- più dettagliato, in funzione sostitutiva dell'indicazione dei dati nel modello 770 Semplificato.

Per effetto di tale estensione dei dati della Certificazione Unica 2016 da trasmettere all'Agenzia delle Entrate, il modello 770/2016 Semplificato è composto solo più dal:

- frontespizio;
- prospetto ST, relativo ai versamenti delle ritenute, dell'addizionale regionale IRPEF, delle imposte sostitutive e delle trattenute per assistenza fiscale;
- prospetto SV, relativo ai versamenti dell'addizionale comunale IRPEF;
- prospetto SX, contenente il riepilogo dei crediti e delle compensazioni;
- prospetto SY, relativo alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, alle ritenute operate sui pagamenti mediante bonifico bancario o postale delle spese relative ad interventi di recupero edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici, per i quali spetta la prevista detrazione d'imposta, nonché alle somme corrisposte a percipienti esteri privi di codice fiscale.

5 OBBLIGO DI PRESENTAZIONE IN VIA TELEMATICA

Si ricorda che i sostituti d'imposta devono presentare all'Agenzia delle Entrate i modelli 770/2016, sia Semplificato che Ordinario, esclusivamente in via telematica:

- direttamente, utilizzando il sistema Fisconline o Entratel;
- oppure tramite un intermediario abilitato (dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, ecc., comprese le società del gruppo), secondo le stesse regole applicabili alle altre dichiarazioni.

Trasmissione telematica da parte di più soggetti

La trasmissione telematica dei modelli 770/2016 può essere effettuata da due soggetti diversi (sostituto d'imposta o intermediario ovvero due intermediari) quando:

- vi è l'obbligo di presentare sia il modello Semplificato che quello Ordinario;
- il modello Semplificato viene suddiviso in due parti.

6 SUDDIVISIONE IN DUE PARTI DEL MODELLO 770/2016 SEMPLIFICATO

Anche a seguito della proroga, infatti, resta ferma la possibilità di suddividere il modello 770/2016 Semplificato in due parti, che possono essere trasmesse in via telematica da due soggetti distinti:

- sostituto d'imposta e intermediario;
- ovvero due intermediari (es. dottore commercialista e consulente del lavoro).

Le due parti del modello 770/2016 Semplificato devono tassativamente riguardare:

- la prima: i prospetti ST, SV, SX e SY relativi alle certificazioni dei redditi di lavoro dipendente e assimilati e all'assistenza fiscale (conguagli a debito o a credito derivanti dai modelli 730/2015);
- la seconda: i prospetti ST, SV, SX e SY relativi alle certificazioni dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni, dei corrispettivi erogati dal condominio a soggetti imprenditori e dei redditi diversi.

La suddivisione del modello 770/2016 Semplificato non è però ammessa se sono state effettuate compensazioni "interne" di ritenute o imposte sostitutive, ai sensi dell'art. 1 del DPR 10.11.97 n. 445:

- tra i versamenti attinenti alle suddette due parti;
- ovvero con i versamenti relativi al modello 770/2016 Ordinario.

6.1 COMPENSAZIONE "INTERNA" DI RITENUTE O IMPOSTE SOSTITUTIVE

La compensazione "interna" di ritenute o imposte sostitutive tra i versamenti afferenti il modello 770/2016 Semplificato e quello Ordinario comporta infatti l'esonero dalla presentazione del modello Semplificato, in quanto i dati dei relativi prospetti ST, SV, SX e SY devono essere evidenziati nei quadri ST, SV, SX e SY del modello 770/2016 Ordinario, unitamente alle specifiche informazioni afferenti a quest'ultimo modello.

Abolizione dal 2015

Si ricorda che l'art. 15 del DLgs. 21.11.2014 n. 175 ha stabilito che, a decorrere dall'1.1.2015, i sostituti d'imposta devono compensare esclusivamente nel modello F24 (c.d. compensazione "esterna") le eccedenze di versamento di ritenute alla fonte e di imposte sostitutive, in relazione alle quali è stata abolita la possibilità di compensazione "interna" ai sensi del suddetto art. 1 del DPR 445/97.

Al fine di effettuare tali compensazioni nel modello F24, con la ris. Agenzia delle Entrate 10.2.2015 n. 13 sono stati istituiti gli appositi codici tributo.

Ritenute relative al primo trimestre 2015

Si ricorda inoltre che, con la ris. 28.1.2016 n. 7, l'Agenzia delle Entrate ha però ritenuto che sussistano le condizioni, ai sensi dell'art. 10 della L. 212/2000 (Statuto del contribuente), per escludere l'applicazione delle sanzioni per la non corretta presentazione dei modelli F24, nell'ipotesi in cui i sostituti d'imposta abbiano effettuato il versamento delle ritenute di competenza dei mesi da gennaio a marzo 2015, non adeguandosi alla nuova disciplina di cui al suddetto art. 15 del DLgs. 175/2014, in considerazione delle oggettive difficoltà in ordine al tempestivo adeguamento dei software gestionali.

L'esclusione delle sanzioni si applica:

- sia nell'ipotesi in cui i sostituti abbiano inteso evidenziare la compensazione "interna" solo nel modello 770/2016;
- sia nell'ipotesi in cui, per evidenziare la compensazione effettuata, abbiano presentato tardivamente o presenteranno un nuovo modello F24 a saldo zero entro il termine di presentazione del modello 770/2016.

6.2 PRESENTAZIONE DELLE DUE PARTI DEL MODELLO 770/2016 SEMPLIFICATO

In caso di suddivisione in due parti del modello 770/2016 Semplificato:

- ognuna delle parti deve essere presentata unitamente al relativo frontespizio;

- nel riquadro “Redazione della dichiarazione” occorre specificare, nell’apposito spazio, il codice fiscale del soggetto che presenta la restante parte del modello 770 Semplificato.

7 EFFETTI AI FINI DEI RAVVEDIMENTI OPEROSI

La proroga al 15.9.2016 del termine di presentazione dei modelli 770/2016 produce effetti anche in relazione ai termini previsti per i ravvedimenti operosi, ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/97, ad essa collegati.

Inoltre, sono applicabili anche le nuove disposizioni introdotte dalla L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), in base alle quali sono stati ampliati sia i termini che le modalità per il ravvedimento, con effetto anche per le violazioni commesse prima dell’1.1.2015 (entrata in vigore della L. 190/2014).

7.1 CAUSE OSTATIVE AL RAVVEDIMENTO OPEROSO

In base alla nuova disciplina introdotta dalla suddetta L. 190/2014, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, il ravvedimento operoso viene precluso solo mediante la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le “comunicazioni bonarie”.

In precedenza, invece, il ravvedimento era precluso qualora la violazione fosse già stata constatata oppure fossero iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore, o i soggetti solidalmente obbligati, avessero avuto formale conoscenza.

7.2 RAVVEDIMENTI OPEROSI RELATIVI ALL’INFEDELE PRESENTAZIONE DEI PRECEDENTI MODELLI 770 E ALLE RITENUTE

Per effetto della proroga, slitta al 15.9.2016 anche il termine per regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:

- l’infedele presentazione dei modelli 770/2015 Semplificato e Ordinario, relativi al 2014;
- l’omessa effettuazione, nel 2015, delle ritenute;
- l’omesso, insufficiente o tardivo versamento delle ritenute operate nel 2015.

Inoltre, per effetto delle novità introdotte dalla citata L. 190/2014, entro il 15.9.2016 potranno essere ravvedute anche le violazioni commesse:

- nell’anno 2014, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;
- nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo.

Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante:

- il versamento delle ritenute non versate e dei relativi interessi al tasso legale, nella misura *pro tempore* vigente;
- il versamento dei soli interessi legali, in caso di tardivi versamenti;
- la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative;
- la corresponsione delle previste sanzioni ridotte, in relazione alle diverse violazioni (compresa la sanzione per l’omessa effettuazione o l’omesso versamento della ritenuta e la sanzione per la mancata indicazione in dichiarazione di alcuni percipienti).

7.3 RAVVEDIMENTO OPEROSO DELL'OMESSA PRESENTAZIONE DEI MODELLI 770/2016

Qualora non venga rispettata la nuova scadenza del 15.9.2016 per la presentazione dei modelli 770/2016 Semplificato e Ordinario, la violazione può essere regolarizzata, mediante il ravvedimento operoso:

- nei successivi 90 giorni;
- con riduzione delle sanzioni ad un decimo del minimo.

L'omessa presentazione dei modelli 770/2016 Semplificato e Ordinario, entro la nuova scadenza del 15.9.2016, potrà quindi essere regolarizzata, mediante il ravvedimento operoso, entro il 14.12.2016 (90 giorni successivi al termine prorogato previsto per la presentazione).

Al fine di fruire del ravvedimento operoso dovranno essere corrisposte le previste sanzioni ridotte per la presentazione tardiva di ciascuna dichiarazione.

Presentazione dopo 90 giorni

Decorso il suddetto termine del 14.12.2016 per effettuare il ravvedimento operoso, potrebbe però essere opportuno trasmettere comunque i modelli 770/2016 omessi, in quanto, ove la dichiarazione sia presentata entro il termine per l'invio di quella relativa al periodo d'imposta successivo e comunque prima dell'inizio di attività di controllo, è possibile beneficiare:

- del generale dimezzamento delle sanzioni amministrative (art. 2 co. 1 del DLgs. 471/97, come modificato dal DLgs. 158/2015);
- della non punibilità per il reato di omessa dichiarazione, se è stata superata la prevista soglia di 50.000,00 euro di ritenute non versate (artt. 5 co. 1-*bis* e 13 co. 2 del DLgs. 74/2000, come modificati dal DLgs. 158/2015).

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento.

Studio Righini